

Edizione di sabato 7 ottobre 2017

BILANCIO

Le modifiche al bilancio impattano sullo studio degli indici

di Enrico Ferra, Riccardo Righi

DICHIARAZIONI

La correzione del modello 730/2017

di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

La procedura analitico-induttiva basata sulle percentuali di ricarico

di Angelo Ginex

CONTABILITÀ

Il Terzo settore e i relativi obblighi contabili

di Viviana Grippo

DICHIARAZIONI

Il prospetto ACE del quadro RS per le società di persone

di Dottryna

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

BILANCIO

Le modifiche al bilancio impattano sullo studio degli indici

di **Enrico Ferra, Riccardo Righi**

Lo studio degli **indici** rappresenta uno dei metodi più utilizzati in dottrina per l'**analisi del bilancio di esercizio**. Analisi che, alla luce delle modifiche apportate dal **D.Lgs. 139/2015**, richiede oggi un riesame degli schemi di conto economico e stato patrimoniale, in alcuni casi anche dei precedenti esercizi, allo scopo di rendere omogeneo il periodo di riferimento: ci si riferisce, in particolare, all'**eliminazione dell'area straordinaria**, alla rilevazione delle componenti positive e negative degli **strumenti finanziari derivati** e all'eliminazione dall'attivo patrimoniale dei **costi di ricerca e pubblicità** non più capitalizzabili.

Attraverso il processo di **riclassificazione** del conto economico per **aree gestionali** e dello stato patrimoniale secondo il **criterio finanziario** si giunge a una rappresentazione del bilancio di esercizio idonea a conferire allo stesso una maggiore potenzialità informativa. In particolare, dalla riclassificazione dei citati documenti emergono i due *macrofocus* dell'analisi e cioè:

- l'**attività caratteristica aziendale** (*core business*);
- le caratteristiche della **struttura patrimoniale e finanziaria**.

I **margini della gestione caratteristica** rappresentano i veri e propri risultati dell'attività d'impresa, al lordo delle gestioni accessoria, finanziaria e straordinaria. I principali **risultati della gestione caratteristica** sono l'EBITDA o MOL (Margine Operativo Lordo) e l'EBIT o ROC (Risultato Operativo Caratteristico).

L'**EBITDA** (*Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*) rappresenta il risultato della gestione caratteristica al lordo degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni. L'importanza di questo margine risiede nella sua **indipendenza dalle politiche contabili** in sede di bilancio, atte a determinare i coefficienti di ammortamento e gli importi accantonati prudenzialmente. È anche per questa ragione che tale margine è sovente utilizzato ai fini della **valutazione d'azienda con il metodo dei multipli**, dove è richiesta la massima omogeneità nel calcolo dei valori utilizzati per la determinazione dell'*enterprise value*.

D'altro canto l'**EBIT** (*Earnings Before Interests and Taxes*) rappresenta il risultato finale della gestione caratteristica, fondamentale nell'analisi del *core business*. Tale margine viene, inoltre, utilizzato nel calcolo del **ROI** (**Return on Investments**) caratteristico, che è l'indice che rappresenta la redditività degli investimenti aziendali ed è calcolato come il rapporto fra il Risultato Operativo Caratteristico e il totale dell'attivo patrimoniale. A seguito dell'eliminazione dell'area straordinaria dal bilancio, questo risultato intermedio potrà essere di grande supporto, salvo alcuni aggiustamenti, nell'ambito della **valutazione d'azienda**

mediante l'utilizzo dei metodi reddituali, al fine di calcolare il reddito medio prospettico utile all'individuazione del valore dell'impresa.

Occorre precisare, inoltre, che nonostante non sia più presente in bilancio un'apposita sezione dedicata alle poste straordinarie, è tuttavia possibile la riclassificazione di alcune voci come **"straordinarie"** ai soli fini del loro inquadramento rispetto alle altre aree gestionali.

In riferimento alle caratteristiche della struttura patrimoniale e finanziaria, attraverso la **riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario**, secondo cui le voci vengono raggruppate in aree omogenee per tempi di rimborso dei finanziamenti e tempi di realizzo degli investimenti, si ottiene un quadro degli equilibri finanziari di breve periodo (**liquidità aziendale**) e medio-lungo periodo (**solidità patrimoniale**), fondamentali per garantire all'impresa la stabilità necessaria per lo sviluppo del *business*.

I principali indici utilizzati per l'analisi della solidità patrimoniale sono gli indici di **copertura delle immobilizzazioni** e il grado di **autonomia finanziaria**. La copertura del capitale fisso assume due forme:

- indice di copertura **"ristretto"** (o autocopertura);
- indice di copertura **"allargato"**.

Il **primo** è calcolato come il **rapporto fra capitale proprio e attivo fisso** e rappresenta la capacità dell'impresa di finanziare gli investimenti caratterizzati da tempi di realizzo nel lungo periodo con le risorse proprie. Nella versione "allargata" dell'indice si aggiungono, invece, al numeratore i finanziamenti da terzi con tempi di rimborso nel lungo periodo (ad esempio i mutui). Attraverso l'analisi della copertura del fisso si individua la "coerenza" temporale fra le risorse attive e passive di lungo periodo, necessaria a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Il **grado di autonomia finanziaria** misura, d'altro canto, l'incidenza delle risorse proprie sul totale dei finanziamenti ed è un indicatore dal quale si desume la **rischiosità** della struttura finanziaria nonché il grado di dipendenza da terzi finanziatori.

Parallelamente all'analisi di solidità, vi è lo studio della liquidità aziendale, avente ad oggetto la composizione del capitale circolante, associata all'ammontare dei finanziamenti di terzi con tempi di rimborso nel breve periodo. Gli indici di liquidità sono riassumibili in:

- indice di **liquidità generale** (o *current ratio*);
- indice di **liquidità primaria** (o *quick ratio*).

Il primo indice, calcolato come il **rapporto fra capitale circolante e le passività a breve**, misura la capacità dell'impresa di garantire il rimborso dei finanziamenti di breve scadenza con il capitale circolante. Il secondo indice è calcolato con la medesima formula ma senza considerare nel circolante le **rimanenze** di magazzino (risorsa considerata, nella maggior parte

dei casi, non prontamente liquida) e misura il grado di copertura delle passività a breve con le sole liquidità immediate ed il capitale di pronto realizzo (*cash & cash equivalents*).

La **costruzione** dei principali indici, come sopra sintetizzati, permette di interpretare i dati di bilancio in un'ottica di misurazione della **performance**. È evidente che gli indici di bilancio sono grandezze costruite per ottenere informazioni specifiche: nulla vieta che, oltre ai numerosi indici già individuati dalla dottrina, sia possibile crearne dei nuovi al fine di soddisfare specifiche esigenze informative del redattore.

Da ultimo, è opportuno che l'analisi di bilancio sia sviluppata su **più esercizi**, confrontando i margini e gli indici ottenuti in un arco temporale di almeno tre esercizi. Ciò al fine di analizzare non solo la situazione aziendale in un dato momento, ma soprattutto la sua **evoluzione** nel tempo così da potenziarne al massimo la capacità informativa.



Master di specializzazione

LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

La correzione del modello 730/2017

di **Luca Mambrin**

Accade di frequente che il contribuente si accorga di **non aver fornito** tutti gli elementi per una corretta predisposizione del modello 730 e debba dunque procedere **alla sua integrazione e/o alla sua rettifica**: la modifica può comportare un **maggior credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario), **un'imposta pari** a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte) o un **maggior debito o minor credito**, come nel caso di redditi non dichiarati.

A seconda del risultato che si viene a determinare dall'integrazione o dalla correzione del modello 730 originario **le modalità ed i termini** di correzione degli errori sono alquanto differenti.

-

Correzioni a favore (credito, maggior credito o minor debito) o con imposta invariata

Nel caso in cui dalla correzione del 730 si venga a determinare un **maggior credito o un minor debito o nessuna variazione**, alternativamente il contribuente può:

- presentare entro il **25 ottobre 2017** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, compilando la casella **"730 integrativo"** presente nel **frontespizio** ed indicando il codice:
 - **"1"** se l'integrazione o la rettifica comportano un **maggior credito o un minor debito** rispetto alla dichiarazione originaria o **un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario**;
 - **"2"** se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro **"Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"**;
 - **"3"** se l'integrazione o la rettifica riguardano **sia** le informazioni da indicare nel riquadro **"Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"** **sia i dati** relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Il modello **730 integrativo** deve essere comunque presentato **a un CAF o a un professionista abilitato** anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d'imposta; il

contribuente deve esibire la **documentazione** necessaria al CAF o al professionista abilitato **per il controllo della conformità** dell'integrazione che viene effettuata. Inoltre se originariamente l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al CAF o al professionista abilitato **tutta la documentazione**;

- presentare un **modello Redditi Persone fisiche 2017**, utilizzando l'eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso. Il modello Redditi Persone fisiche 2017 può essere presentato entro il **31 ottobre 2017** (termine prorogato rispetto all'originario 30 settembre 2017 in seguito della proroga stabilita dal [D.P.C.M. 26.07.2017](#)) quale dichiarazione "**correttiva nei termini**";
- presentare un **modello Redditi Persone fisiche 2017** entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, ovvero entro il **09.2018**, quale dichiarazione "**integrativa a favore**";
- presentare un **modello Redditi Persone fisiche 2017** entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale "**dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998**". In questo caso l'importo a **credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24** per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Correzioni a sfavore (debito, maggior debito, minor credito)

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e **l'integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito** non potrà utilizzare il modello 730 ma **deve utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche 2017**, il quale alternativamente dovrà essere presentato:

1. entro il **31 ottobre 2017**, quale **dichiarazione "correttiva nei termini"**. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del **tributo dovuto**, degli **interessi** calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della **sanzione** in misura ridotta secondo quanto previsto dall'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#), in materia di ravvedimento operoso;
2. entro il **termine** previsto per la **presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo (30 settembre 2018)**, quale "**dichiarazione integrativa**", pagando **tributo dovuto, interessi** e le relative **sanzioni** in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
3. entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale "**dichiarazione integrativa – art. 2 co. 8 del D.P.R. 322/1998**", pagando anche in questo caso maggior tributo, interessi e sanzioni.

Nel caso in cui l'errore sia stato commesso dal **soggetto che ha prestato assistenza fiscale** (sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato) non sarà possibile presentare un modello

730 integrativo, ma si dovrà procedere alla correzione secondo le regole previste per la presentazione del **modello 730 “rettificativo”**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

ACCERTAMENTO

La procedura analitico-induttiva basata sulle percentuali di ricarico

di **Angelo Ginex**

L'**accertamento analitico-induttivo** di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale, operato attraverso l'applicazione di una **percentuale di ricarico medio ponderato**, si effettua applicando detta percentuale sul costo del venduto accertato, sommando l'importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato ed, infine, detraendo dall'importo così ottenuto i ricavi dichiarati dall'impresa, o comunque accertati sulla base della sua contabilità. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 19213 del 2 agosto 2017](#).

Innanzitutto, si rammenta che, in materia di imposte dirette, l'**accertamento analitico-induttivo** dei redditi d'impresa è disciplinato dall'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), secondo cui *“l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”*. Tale tipologia di accertamento può fondarsi anche sulle **percentuali di ricarico**, oltre che sul redditometro, sulle indagini finanziarie, sul **tovagliometro**, sui parametri contabili e sugli studi di settore.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate proponeva un **ricorso per cassazione** avverso la sentenza di appello, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, in parziale accoglimento del gravame dalla stessa proposto, riteneva **legittimo l'accertamento analitico-induttivo** fondato, per l'appunto, sulle **percentuali di ricarico** e sugli esiti della attività di verifica fiscale a carico di una S.r.l. in liquidazione, **riducendo però l'ammontare dei ricavi non dichiarati** all'importo risultante dall'applicazione sul costo del venduto accertato della percentuale di ricarico medio ponderato.

Nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha rilevato innanzitutto **l'error in iudicando** in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale del Lazio per aver **erroneamente identificato l'oggetto della rettifica nel solo guadagno netto** costituito dal ricarico applicato sul costo del venduto accertato e non nei maggiori ricavi emersi dalla verifica fiscale (pari alla differenza tra quelli induttivamente determinati dai verificatori e quelli invece dichiarati dalla contribuente).

In particolare, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la Commissione tributaria regionale del Lazio, così operando, avrebbe completamente **azzerato l'effetto evasivo d'imposta** derivante dalla dichiarazione di ricavi inferiori a quelli effettivamente accertati.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha affermato che **l'accertamento analitico-induttivo**, ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale, operato attraverso l'applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato, **si effettua**:

1. **applicando detta percentuale sul costo del venduto accertato** nei confronti dell'impresa;
2. **sommando l'importo così ottenuto** (margine di guadagno) **al predetto costo del venduto accertato**;
3. **detraendo dall'importo così ottenuto** (ricavi accertati) **i ricavi dichiarati** dall'impresa o comunque accertati sulla base della sua contabilità.

In altri termini, la **percentuale di ricarico medio ponderato**, desunta dall'Amministrazione finanziaria attraverso la contabilità aziendale, deve essere **applicata al costo del venduto accertato** nei confronti dell'impresa, in modo da **sommare l'importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato** e determinare i ricavi complessivamente accertabili, dai quali **destrarre poi quelli dichiarati**, calcolando così il maggior reddito occultato.

Quindi: **maggior reddito occultato = ricavi accertati – ricavi dichiarati**, laddove **ricavi accertati = [(percentuale di ricarico medio ponderato*costo del venduto accertato) + costo del venduto accertato]**.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha **cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa** alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame della stessa sulla base del principio di diritto indicato.

Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

Il Terzo settore e i relativi obblighi contabili

di **Viviana Grippo**

Le **recenti novità** in tema di Terzo settore introdotte dal D.Lgs. 117/2017 sono ormai note e conosciute.

Quello che in questo contributo si vuole aggiungere alla già appresa riforma è un riesame degli **obblighi contabili** del Terzo settore assolutamente diversi dalle previsioni legislative vigenti per altri soggetti.

In particolare, l'[articolo 13](#) del citato decreto si occupa di stabilire gli obblighi in merito alle **scritture contabili** e alla **redazione dei bilanci** degli enti appartenenti al Terzo settore, specificando che essi devono redigere un **bilancio di esercizio** composto di **stato patrimoniale** e **rendiconto finanziario** nel quale trovino allocazione, e quindi vengano rappresentati, i **proventi** e gli **oneri** rispettivamente conseguiti e sostenuti dall'ente stesso.

Un aspetto particolare degli obblighi previsti per gli enti appartenenti al Terzo settore è la previsione normativa secondo cui l'ente debba redigere anche una apposita **relazione di missione** con la quale illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità con cui verranno perseguite le finalità statutarie.

Il legislatore ha poi previsto una semplificazione per gli enti del Terzo settore aventi **ricavi** e **proventi** di importo **inferiore a 220.000 euro**: in tal caso detti enti potranno redigere il bilancio nella più pratica forma del **rendiconto finanziario per cassa**.

Ulteriore peculiarità attiene alla **forma** che il bilancio deve avere.

La novellata normativa specifica che il bilancio deve essere redatto in conformità ad **apposita modulistica** definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.

Oltre all'obbligo di redazione del bilancio come sopra rappresentato è previsto che gli enti del Terzo settore, per l'attività svolta in forma di **impresa commerciale**, debbano tenere le **scritture contabili** ex [articolo 2214 del cod. civ.](#); ovvero sia l'ente dovrà redigere:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;

- le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Sempre l'[articolo 2214 del cod. civ.](#) prevede che occorre conservare per ciascun affare gli originali delle **lettere**, delle **fatture** ricevute, e la copia delle lettere e fatture spedite.

Ed ancora è fatto obbligo agli enti del Terzo settore di redigere e **depositare presso il Registro delle imprese** (si evidenzia che gli enti del Terzo settore non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore) il **bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli [articoli 2423](#) e seguenti (bilancio ordinario), [2435-bis](#) (bilancio abbreviato) o [2435-ter](#) del codice civile (bilancio delle microimprese).

Il legislatore ha poi previsto ([articolo 14 del D.Lgs. 117/2017](#)) che detti enti, aventi **ricavi** (complessivamente intesi e in ogni modo denominati) **superiori ad 1 milione di euro**, debbano depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (oltre a pubblicarli sul proprio sito) il **bilancio sociale**.

Diversamente, gli enti con **ricavi superiori a 100.000 euro annui** devono solo pubblicare annualmente (e aggiornare) l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli **organi di amministrazione e controllo**, ai **dirigenti** nonché agli **associati**.

Infine, l'[articolo 15](#) del decreto prevede che gli enti del Terzo settore debbano tenere una serie di **libri obbligatori**. Trattasi del libro:

- degli associati o aderenti;
- delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Seminario di specializzazione

**SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE
DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Il prospetto ACE del quadro RS per le società di persone

di **Dottryna**



La compilazione del quadro RS del modello dichiarativo determina, ogni anno, l'insorgere di difficoltà operative di non poco conto per i professionisti.

Al fine di chiarire la predisposizione delle sezioni più "problematiche" del quadro, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adempimenti", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa della compilazione del prospetto ACE per le società di persone.

Con il [D.M. 3/08/2017](#) sono state previste nuove regole di calcolo dell'agevolazione ACE per le società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria.

Le novità impattano già sulla compilazione del **prospetto ACE del quadro RS modello Redditi SP 2017**. Si veda il seguente **esempio**.

Si supponga che Alfa S.n.c. presenti la seguente situazione:

Fattispecie	Anno	Importo
Utile 2010 a riserva	2011	10.000
Utile 2011 a riserva	2012	20.000
Conferimento denaro	2012	10.000
Utile 2012 a riserva	2013	20.000
Distribuzione riserva utili	2013	(40.000)
Utile 2013 a riserva	2014	15.000
Utile 2014 a riserva	2015	10.000
Utile 2015 a riserva	2016	5.000
Conferimento denaro	1/09/2016	$(10.000 \times 122/365) = 3.342$
Investimento in titoli	2016	(10.000)
Utile 2016 a riserva	2017	10.000
Incrementi netti ACE	31/12/2016	53.342,00

Riprendendo i dati della tabella si fa presente che:

- tutti gli utili sono stati girati a riserva;
- si è verificata una sola distribuzione di riserve di utili ai soci nel 2013;
- il conferimento in denaro avvenuto nel 2016 è stato ragguagliato ai giorni dalla data di versamento;
- la società ha investito, nel 2016, 10.000 euro in **titoli di Stato**, senza effettuare disinvestimenti.

Si ipotizzi, inoltre, che:

- il **reddito 2016** (*ante ACE*) è pari a € 7.000;

- il **N. al 31/12/2010** è pari a € **60.000**.

Da tale ultimo dato, considerati gli incrementi ed i decrementi, consegue un Patrimonio netto al 31/12/2015 pari a € 110.000 e un Patrimonio netto al 31/12/2016 è pari a € 113.342. Per la base ACE, quindi, rilevano:

- in positivo, la **differenza** tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2010;
- in positivo, il **conferimento** in denaro il cui ammontare è pari a € 3.342;
- in positivo, l'**utile 2016** pari a 10.000 euro;
- in negativo, gli **investimenti in titoli di Stato**, pari a € 10.000.

Pertanto, applicando alla “differenza” di € 53.342, capiente rispetto al patrimonio netto contabile al 31/12/2016, il **coefficiente del 4,75%**, si determina un’ACE pari a € 2.533,74.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza	
	1		2		3		4	
RS45	63.342	,00	10.000	,00		,00	53.342	,00
Codice fiscale			Patrimonio netto		Minore importo		Rendimento	
8			5	113.342	6	53.342	7	2.534
				,00		,00	4,75%	,00
					Rendimento attribuito		Rendimenti totali	
					9	,00	10	2.534
						,00		,00

L'ammontare “**detassato**”, così come riportato nel prospetto del **quadro RS**, va a ridurre il reddito complessivo netto dichiarato della società di persone, sino ad azzerarlo.

Nel caso dell'esempio in esame se, come abbiamo anticipato, la società presenta un reddito 2016 (*ante* ACE) pari a € 7.000, è possibile portare a **riduzione** dello stesso la detassazione ACE, come segue:

Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E			7.000	,00		
	RF58 Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5	Reddito minimo	1	,00	2	,00	
	RF59 Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5					,00	
	RF60 REDDITO D'IMPRESA LORDO (o PERDITA)	Perdite non compensate	1	,00	2	7.000	
	RF61 Erogazioni liberali					,00	
	RF62 Proventi esenti					,00	
	RF63 REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA)					7.000	
	RF64 Perdite d'impresa	In misura limitata	1	,00	In misura piena	2	,00
					3	,00	
	RF65 ACE					2.534	,00
RF66 Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN)					4.466	,00	



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: dopo il Congresso la priorità della Cina tornerà sulle riforme

- **La Cina si avvicina al Congresso con una crescita superiore all'obiettivo del 6.5%**
- **La riorganizzazione del modello economico cinese ha contribuito in questi mesi a far crescere i prezzi delle materie prime e il commercio mondiale**

Continuano le misure adottate delle autorità cinesi per mantenere la stabilità del paese. La settimana scorsa la **PBoC ha annunciato che a partire dal prossimo anno ridurrà il coefficiente di riserva obbligatoria** di 50pb alle banche, che avranno concesso almeno 1.5% del loro stock di prestiti, nuovi o pre-esistenti, ai “settori sottoutilizzati” dell’economia (specificatamente definiti come prestiti di valore nominale inferiore ai 5mln di RMB concessi a piccole e medie imprese ed agricoltori). Le banche che, invece, eccederanno la metrica del 10% avranno una riduzione di 100pb. Si tratta del primo taglio del coefficiente di riserva obbligatoria da marzo 2016, che **dovrebbe migliorare le condizioni di liquidità del paese** oltre che sostenere le imprese medio-piccole e gli agricoltori, che hanno sofferto maggiormente del *financial deleveraging* e delle misure anti-inquinamento intraprese dal governo per riequilibrare il modello economico di crescita del paese. Ridurre il coefficiente di riserva obbligatoria incoraggerà le banche ad offrire prestiti alle piccole e medie imprese poco finanziate, mentre anticiparne l’annuncio di tre mesi offre alle banche il tempo sufficiente per regolare le proprie strutture di prestito. I requisiti di accessibilità sono abbastanza ridotti: secondo la PBoC, tutte le banche di grandi e medie dimensioni, ed in particolare il 90% delle banche commerciali cittadine e il 95% delle banche commerciali agricole che rispettano il requisito dell’1.5% e hanno, quindi, diritto alla riduzione di 50pb. Non esiste, invece, alcun dato ufficiale sulla quota delle banche che soddisfano il limite del 10%. Secondo le prime stime rilasciate dalle principali banche di investimento la liquidità immessa nel mercato dovrebbe oscillare tra i 750 e i 850 miliardi di RMB.

Oltre a contribuire a mitigare il *bias* strutturale delle banche verso le piccole e medie imprese, il provvedimento si inserisce nella più ampia volontà cinese di attutire le oscillazioni cicliche, segnalando la **preoccupazione delle autorità di sostenere il sentiment del mercato alla**

scadenza del 19 Congresso del Partito. Portare la Cina al Congresso di ottobre con un'economia florida e con progressi evidenti in campo ambientale, uno dei principali motivi di preoccupazione sociale, è stato il leitmotiv della politica cinese quest'anno. L'obiettivo del Presidente è di uscirne ulteriormente rafforzato per disporre del potere necessario per realizzare le grandi riforme che ha in progetto dal primo giorno in cui salì al vertice della Repubblica Popolare nel 2012. Questo atteggiamento contribuisce a spiegare la crescita del PIL superiore all'obiettivo governativo nel primo semestre e l'andamento differenziato della produzione industriale nei diversi comparti dell'economia. Infatti, **la Cina si avvicina al**



Congresso del Partito di ottobre con un tasso di espansione dell'attività economica sostenuto: in T2 2017 la crescita dell'economia cinese si è confermata al 6.9% a/a, superiore all'obiettivo di governo attorno al 6.5%, grazie a un contributo positivo sia delle esportazioni nette che della domanda interna. Tuttavia, a fronte di una crescita media nel settore manifatturiero sostanzialmente in linea con quanto sperimentato nel 2016, la produzione si sta riducendo in alcuni settori molto inquinanti come quello estrattivo e della lavorazione delle materie prime. Ciò ha portato a un incremento delle importazioni di *commodity* in sostituzione della ridotta produzione domestica, complice anche il rafforzamento dello yuan, contribuendo all'effetto espansivo sulle quotazioni internazionali e sul commercio mondiale, che ha registrato una ripresa solida a partire dalla fine dell'anno scorso, tornando a crescere a ritmi superiori al 4%, con un contributo crescente sia dei paesi industrializzati che di quelli emergenti, e uscendo dalla debolezza registrata da fine 2011.

Europa: i verbali della Bce sottolineano la rinnovata attenzione verso il tasso di cambio
LA SETTIMANA TRASCORSA

Il tasso di disoccupazione dell'Area Euro ad agosto resta **stabile al 9.1%**, leggermente al di sopra delle attese (9.0%), mentre aumentano i prezzi alla produzione. Ad agosto, l'indice dei prezzi alla produzione sale dello 0.3% m/m e del 2.5% a/a rispetto alle stime dello 0.1% su mese e del 2.3% su anno, viceversa le vendite al dettaglio deludono le aspettative, in calo dello 0.5% m/m e in crescita dell'1.2% a/a. Pubblicati in settimana **i verbali della riunione di settembre della BCE.** Emerge sia il *trade-off* intrinseco tra ritmo e durata della prossima ricalibratura del programma di acquisto di titoli da parte della BCE, sia la preoccupazione del consiglio direttivo relativamente alla volatilità e alla velocità di apprezzamento della valuta comune. In particolare, il capo economista della BCE, Peter Praet, ha chiesto un "attento

monitoraggio” del tasso di cambio, una richiesta più forte rispetto a quella del semplice “monitoraggio” scelta dai consiglieri per il comunicato. Inoltre, alcuni membri hanno sottolineato che l’impatto del tasso di cambio sull’inflazione potrebbe essere stato sottovalutato nelle previsioni di inflazioni pubblicate a settembre, lasciando quindi spazio per una revisione al ribasso delle stesse in dicembre.

Stati Uniti: gli uragani influenzano ancora i dati congiunturali con gli indici ISM in aumento e gli occupati in diminuzione



Asia: situazione asiatica contraddistinta da ottimismo Gli indici ISM sono cresciuti nel mese di settembre, con segnali di ulteriore accelerazione della crescita legata alla ricostruzione post-uragani. Il settore manifatturiero, infatti, vede l’indice ISM salire a 60.88 dal 58.8 di agosto, ben sopra la contrazione stimata dagli analisti (58.1). L’indice non manifatturiero, invece, in settembre si è attestato a 59.8, al di sopra del consenso che si aspettava 55.5, segnando il valore più alto degli ultimi dodici anni. Debole la lettura dei nuovi occupati di settembre nel settore privato, fornita dal report ADP di settembre: il rapporto ha registrato un guadagno di 135mila, di poco inferiore alle aspettative di consenso pari a 140mila ma in significativo rallentamento rispetto ad agosto (228mila). Si è notato inoltre un calo dell’occupazione pari a 7mila unità nel settore relativo alle piccole imprese, in parte dovuto all’effetto degli uragani sui piccoli rivenditori, ma influenzato anche dall’incapacità delle piccole imprese di attrarre talenti competenti. **Il report sul mercato del lavoro per il mese di settembre segnala la prima contrazione dal settembre 2010** (il numero di addetti nel settore non agricolo è diminuito di 33 mila unità). Il numero potrebbe essere stato influenzato dagli uragani. Positiva invece l’indicazione proveniente dalla crescita salariale attestata a 2.9% a/a dal precedente 2.5%.

L’indice del PMI manifatturiero in Cina è aumentato a 52.4 da 51.7 in agosto al di sopra delle attese (51.6), guidato dall’accelerazione della produzione, dei nuovi ordini e dei nuovi ordini all’esportazione, nonostante una certa pressione sui margini. L’indice PMI Caixin manifatturiero è sceso a 51.0 dal valore di agosto (51.6), che rappresentava il massimo degli ultimi sei mesi. Il PMI non manifatturiero è cresciuto a 55.4 da 53.4, al tasso di crescita più elevato da giugno 2014. **In Giappone** il PMI manifatturiero è salito a 52.9. Anche il Tankan, indice trimestrale di fiducia del settore manifatturiero, è salito in settembre a 22 dal 17 di luglio, superando le attese (18). La *survey* è, invece, rimasta invariata per il settore non

manifatturiero (23). Il report sul mercato del lavoro ha riportato una crescita dell'occupazione pari a 2.5% a/a e **le retribuzioni di agosto sono aumentate dello 0.9% a/a, al di sopra delle attese pari a 0.5% e al valore precedente 0.6% in luglio**. Il principale *driver* è stata la componente legata ai bonus. Le retribuzioni regolari hanno accelerato marginalmente fino al 0.6%, registrando il tasso di crescita più elevato rispetto a marzo 2016, grazie a pagamenti straordinari (più forti da ottobre 2015).

PERFORMANCE DEI MERCATI



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)